

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-611 del 04/02/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5397 del 17-10-2023, intestata alla ditta Centrale del Latte d'Italia SpA, impianto sito in comune di Reggio Emilia, via Kennedy n. 16 - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-633 del 03/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 23519 / 2024

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5397 del 17-10-2023, intestata alla ditta Centrale del Latte d'Italia SpA, impianto sito in comune di Reggio Emilia, via Kennedy n. 16 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 "Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";

- premesso che per il settore di attività oggetto della presente sono state rilasciate le BAT Conclusions di cui alla decisione di esecuzione UE 2019/2031 della commissione Europea del 12-11-2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04-12-2019;
- il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con Determinazione dirigenziale n. 5397 del 17-10-2023 è stato rilasciato alla ditta Centrale del Latte d'Italia SpA il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 6.4 c) dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Reggio Emilia, via Kennedy n. 16;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA pervenuta il 12-08-2024 (prot. n. 148042 del 12-08-2024), con cui la ditta rende nota l'intenzione di operare come segue sull'impianto di depurazione dei reflui industriali:

- inserire un nuovo serbatoio di accumulo fanghi di capacità 50 mc, per aumentare la capacità di stoccaggio. Sarà collocato a lato dei due analoghi serbatoi già presenti;
- installare un estrattore centrifugo a valle dei suddetti serbatoi che consentirà di aumentare la concentrazione di residuo secco dall'attuale 7,5% al 20%, in tal modo si ridurrà il quantitativo di fanghi da inviare a smaltimento/recupero. Lo scarico del chiarificato, parte liquida, verrà inviato in testa all'impianto di depurazione, nel pozzetto di sollevamento. Se ne prevede l'utilizzo per 12 h/g durante le ore diurne, per 6 gg/settimana. Per prevenire la diffusione di odori sarà inserito in un box prefabbricato composto da pannelli sandwich e le emissioni saranno convogliate ad un impianto di abbattimento (vedi punto seguente);
- collocare un impianto per la riduzione delle emissioni odorigene prodotte dall'impianto di depurazione reflui e trattamento fanghi, questo sarà costituito da uno scrubber e un biofiltro a cui verranno convogliate le emissioni prodotte dalla vasca di equalizzazione, dal flottatore, dai serbatoi di accumulo fanghi, dal nuovo estrattore centrifugo e dall'area chiusa stoccaggio fanghi disidratati. L'efficienza di abbattimento, in termini di unità odorigene, dovrebbe attestarsi attorno al 90-95%. Le modifiche all'assetto impiantistico non comporteranno una modifica degli scarichi idrici, in quanto lo scarico del chiarificato generato dalla centrifuga e i reflui prodotti dal biofiltro torneranno all'interno del pozzetto di sollevamento, in testa all'impianto di depurazione. Il ventilatore dello scrubber verrà posizionato all'interno di una cabina insonorizzante composta da pannelli sandwich con isolamento in lana di roccia. Il consumo totale annuo del nuovo impianto (centrifuga+biofiltro) è stimato in 151.215 kWh, che rapportato al consumo elettrico annuale complessivo dello stabilimento del 2023, pari a 11.620.535 kWh, fa prevedere un aumento dei consumi di energia elettrica di circa 1,3 %;

considerato che con nota prot. n. 176221 del 01-10-2024 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente alla proroga richiesta rispetto alle tempistiche indicate nella predetta nota ed acquisite da ARPAE al prot. n. 824 del 03-01-2025 e completate con prot. n. 16867 del 28-01-2025;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata, saranno realizzati interventi strutturali per la riduzione degli impatti odorigeni e dei rifiuti prodotti;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 20043 del 31-01-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

valutato di provvedere a correzione di errore materiale, come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- a correzione di errore materiale il punto 4 della DETERMINA è così sostituito:

4. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D ed F dell'allegato I.

- le planimetrie di riferimento della sezione A2 – IMPIANTO sono così sostituite:

- All. 3A: Planimetria emissioni in atmosfera, fornita con la documentazione prot. n. 16867 del 28-01-2025;
- All. 3B: Planimetria scarichi idrici stato attuale, fornita con la documentazione prot. 145648 del 28-08-2023. A seguito dell'installazione del flottatore ad aria sarà sostituita da All. 3B: Planimetria scarichi idrici stato di progetto, fornita con la documentazione prot. 145648 del 28-08-2023 e integrata con Tavola 1 scarichi esistenti e futuri, datata 24-07-2024 e fornita con con la documentazione prot. n. 824 del 03-01-2025;
- All. 3C: TAVOLA 4 SORGENTI RUMORE ESTERNO, datata 27-04-2024 e fornita con la documentazione prot. n. 824 del 03-01-2025;
- All. 3D: Planimetria rifiuti e materie prime, datata 08-06-2023 e fornita con la documentazione prot. 113290 del 28-06-2023.

- il paragrafo C3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA è così aggiornato:

La vasca di equalizzazione, il flottatore, i serbatoi stoccaggio fanghi, i box centrifuga, l'area chiusa di stoccaggio fanghi disidratati sono aspirate e trattate mediante un impianto di abbattimento composto da Scrubber e Biofiltro.

Lo Scrubber è costituito da una torre di abbattimento con corpi di riempimento in politene e vasca di raccolta acque. E' previsto un dispositivo per il reintegro automatico dell'acqua e il dosaggio automatico dei reagenti, soda caustica ed ipoclorito, avviene tramite il controllo del pH.

Il Biofiltro si compone di una vasca realizzata con pannelli sandwich in polipropilene con materiale filtrante, quest'ultimo è costituito da una miscela vegetale calibrata di cippato di legno, opportunamente inoculato con ceppi batterici vorticelle conv, epistilis rot, ecc. adatti alla metabolizzazione degli inquinanti e degli odori ed è provvisto di rete d'irrigazione programmabile per mantenere umido il letto filtrante.

Si riportano le caratteristiche del Biofiltro:

- dimensioni interne 2 x 6 x h 2,5 m;
- altezza materiale filtrante 1,8 m;
- materiale filtrante 22 mc;
- superficie 12 mq;
- tempo di contatto 36 sec;
- portata aria ingresso 2000 mc/h;
- temperatura in ingresso 35 ° C

- l'elenco delle principali sorgenti sonore del paragrafo C 8 – EMISSIONI SONORE, è così sostituito:

n.	Descrizione
1	Ventilatore fumi centrale termica

2	Torri evaporative sterilizzatori
3	Condensatori evaporativi centro latte
4	Condensatori evaporativi frigo celle
5	Ventole raffreddamento cabina ricevimento
6	Ventole raffreddamento cabina centro latte
7	Ventole raffreddamento cabina cremeria
8	Pompa di ricevimento latte 1
9	Pompa di ricevimento latte 2
10	Pompa di ricevimento latte 3
11	Pompa di ricevimento latte 4
12	Pompa di ricevimento panna 1
13	Pompa di ricevimento panna 2
14	Pompa di ricevimento latte yogurt 1
15	Centrifuga flottatore
16	Scrubber e biofiltro

- nella prescrizione 1) del paragrafo “D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica” è eliminata la frase “Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia-Romagna (Portale IPPC) nel formato deliberato con DGR 2306/2009.”;

- la Tabella A) del paragrafo “D2.4 Emissioni in atmosfera” della sezione D è così sostituita:

Tabella A)

P.to emissione	Provenienza	Portata Nmc/h	Inquinante	Conc. max (mg/Nm ³)	Durata h/d	Periodicità autocontrolli
E 1 **	Centrale termica – caldaia SAPORITI	15.000	*Polveri NOx *SOx CO	5 200 35 –	di riserva – 24 h/g con E16 non funzionante	Annuale
E 2	Torre di decarbonatazione	3.000	/	/	24	/
E 3	Cappe confezionatrici UHT	15.000	/	/	18	/
E 4	Linea Hamba vetro yogurt	100	/	/	16	/
E 5	Linea hamba yogurt 500 g	100	/	/	16	/
E 6	Linea AMPACK yogurt 125 g	100	/	/	16	/
E 7	Termoretraibile sleever yogurt	100	/	/	16	/

E 8	Scrubber abbattimento ammoniacale celle/yogurt	15.000	Ammoniaca	/	emergenza	/
E 9	Scrubber abbattimento ammoniacale celle/yogurt	15.000	Ammoniaca	/	emergenza	/
E 10	Scrubber abbattimento ammoniacale centrale latte	20.000	Ammoniaca	/	emergenza	/
E 11	Lavacasse plastica centrale latte	100	/	/	10	/
E 12	Sterilizzazione container acciaio centrale latte	1.500	/	/	1	/
E 13	Box polveri yogurt	800	/	/	saltuaria	/
E 14	Pompa vuoto corazzata fusi	300	/	/	16	/
E 15	Impianto aspirazione fumi di saldatura	6.000	Polveri	10	saltuaria	/
E 16	Centrale termica – caldaia SIAT	15.000	*Polveri NOx *SOx CO	5 200 35 —	24	Annuale
E 17	Gruppo elettrogeno	500	/	/	emergenza	/
E 18	Biofiltro	2.000	H ₂ S NH ₃ SOV	5 5 50	24	Semestrale

* limiti di emissione di Polveri e SOx si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale. I valori di emissioni si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

La data di messa a regime dell'emissione E18 è fissata entro il 30-04-2025.

Per la suddetta emissione dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Entro 30 giorni dalla data di messa a regime dovranno essere trasmessi i dati relativi all'emissione ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità

Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- alla tabella di cui alla prescrizione 10) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera della sezione D sono aggiunte/aggiornate le seguenti righe:

Inquinante	Metodi
H ₂ S	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*); UNICHIM 635:1984
COV (SOV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
CONCENTRAZIONE DI ODORE (in unità olfattometriche/mc)	UNI EN 13725:2004

- nel paragrafo “D2.4 Emissioni in atmosfera” della sezione D sono inserite le seguenti prescrizioni:

17) Considerato che la tipologia di impianto è inserita all'interno delle attività potenzialmente a rischio osmogeno previste in Tabella 1 del Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023, deve essere presentata ad ARPAE, entro 6 mesi dalla messa a regime dell'emissione E18, una relazione tecnica di Livello 2 come da LG35/DT di ARPAE del 18-05-2018 e da Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023.

Tale relazione dovrà includere uno studio di impatto odorigeno condotto mediante modello matematico di simulazione delle ricadute di odore al suolo, considerando tutte le emissioni odorigene presenti. I risultati forniranno un'indicazione su “valori guida” in termini di unità olfattometriche da inserire in autorizzazione.

18) La data di messa in funzione delle modifiche impiantistiche richieste deve essere comunicata ad ARPAE e al Comune entro 10 giorni dalla loro messa in funzione.

- la riga “Sistemi di aspirazione” relativa alle **EMISSIONI IN ATMOSFERA** del Piano di Monitoraggio e Controllo del paragrafo F2 della sezione F è così sostituita:

Fattori di processo / ambientali	Parametro gestionale	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo Esiti ispezione	
				Gestore	Autorità di controllo
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Sistemi di aspirazione e abbattimento	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria	Scheda cartacea / elettronica delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria	Trimestrale	Triennale con verifica delle registrazioni

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5397 del 17-10-2023 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.